



Al Signor **LUCIANI NICOLA**
Via da Bormida n.18
71014 – San Marco la Catola (FG)

Concessione: n. _/2018

- Richiedente: LUCIANI Nicola, nato a San Marco in Lamis il 03.02.1997 ed ivi residente, in via da Bormida n. 18 – codice fiscale: LCNNCL97B03H985J.
- Terreni demaniali in **agro di San Severo** contraddistinti da 2 tratte di golene in sinistra e in destra idraulica del torrente Triolo ricadenti *nei fogli nn. 123 e 124, per complessivi ha 14.57.00.*

Vista l'istanza in data 08.02.2018, acquisita al protocollo consortile n. 2713 in data 09.02.2018, con la quale il signor LUCIANI Nicola, nato a San Marco in Lamis il 03.02.1997 ed ivi residente, in via da Bormida n. 18, ha chiesto in concessione i terreni demaniali di seguito elencati, trasmettendo tutta la documentazione, così come previsto dal Regolamento Regionale 01.08.2013, n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione dei terreni di che trattasi, **ad uso pascolo**;

Rilevato che questo Consorzio, ex articolo 4 del detto Regolamento regionale, ha provveduto alla pubblicazione del bando riguardante i terreni in argomento mediante affissione sul sito istituzionale del Consorzio e all'albo pretorio del Comune di San Severo, quest'ultima richiesta con nota prot. n. 11031 del 14.06.2018 ed eseguita in pari data con atto prot. n. 7366;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "*Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933*";

Visto il Regolamento regionale di cui sopra il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce "*per le concessioni di fondi per uso agricolo il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%*";



Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'iter di concessione, ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013, il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che:

- il richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitore di contributi di bonifica;
- il richiedente ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 80, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- non sono state inoltrate domande concorrenti od osservazioni ex articolo 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013;
- il richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad € 195,97 (centonovantacinque/97), giusta ricevuta di bonifico bancario in data 12.07.2018;

Rilevato che il canone annuale (art. 9 comma 1 del R.R. n. 17/2013), è stato quantificato in € **729,83** (settecentoventinove/83);

Visto il parere tecnico favorevole, espresso dall'Area Ingegneria – Settore Progettazione, in data 21.06.2018;

Rilevato che, con consorziale prot. n. 14304 del 31.07.2018, questo Consorzio ha chiesto alla “Regione Puglia – Ufficio Bonifiche e Irrigazioni”, il parere ex art. 10 della L.R. 4/2012;

Constatato che, dal ricevimento da parte della Regione Puglia della predetta richiesta, avvenuto in data 11.09.2018, sono trascorsi i 30 giorni previsti dall'art. 10, comma 4 della L.R. n. 4/2012, senza che si sia rilasciato alcun parere;

Dato atto che, pertanto, il parere, ai sensi del predetto comma 4, art. 10, si intende positivamente espresso;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione n. del 25.10.2018, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di € **729,83** (settecentoventinove/83), effettuato in data a mezzo di bonifico bancario a favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata - causale canone annuo concessione n. /2018;

SI CONCEDE

al signor LUCIANI Nicola, nato a San Marco in Lamis il 03.02.1997 ed ivi residente, in via da Bormida n. 18, l'utilizzo, **ad uso pascolo**, dei terreni demaniali in **agro di San Severo**:

1) tratta di golena in sinistra idraulica del torrente Triolo ricadente **nel foglio 124 p.lle nn. 183** di ha 2.56.50 (concessi ha 1.08.55), **182** di ha 0.43.20 (concessi ha 0.22.40), **140** di ha 0.54.10 (concessi ha 0.21.80), **179** di ha 1.23.88 (concessi ha 0.46.00) e **172** di ha 0.01.05 (concessi ha 0.00.25); **e nel foglio 123 p.lle nn. 82** di ha 4.94.40 (concessi ha 2.01.50) e **81** di ha 3.43.20 (concessi ha 1.84.50), **per complessivi ha 5.85.00.**

2) tratta di golena in destra idraulica del torrente Triolo ricadente **nel foglio 123 p.lle nn. 80** di ha 6.18.00 (concessi ha 5.87.25) e **83** di ha 0.68.64 (concessi ha 0.29.00), **e nel foglio 124 p.lle nn. 141** di ha 0.95.15 (concessi ha 0.83.50), **187** di ha 0.19.70 (concessi ha 0.17.50), **175** di ha 0.12.50 (concessi ha 0.15.50), **176** di ha 0.24.00 (concessi ha 0.15.10), **246** di ha 1.12.80 (concessi ha 0.49.60), **138** di ha 0.16.30, **137** di ha 0.06.45, **247** di ha 0.18.84 (concessi ha 0.08.80) e **186** di ha 0.81.60 (concessi ha 0.43.00), **per complessivi ha 8.72.00.**



Superficie totale concessa ha 14.57.00.

Durata (art. 10 del Regolamento)

La presente concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal 2018, quindi, avrà termine il2021. Non è consentito il tacito rinnovo.

Utilizzazione e Sanzioni (artt. 5 e 19 del Regolamento)

I terreni concessi potranno essere utilizzati esclusivamente **ad uso pascolo**, con eventuale semina di essenze foraggere fittonanti pluriennali (prato permanente), **ma senza lavorazione del terreno** e quindi con espresso divieto di semina di altra coltura. A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione dei terreni oggetto della presente concessione.

Oneri e divieti (art. 27 del Regolamento)

La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo del concessionario il quale, pertanto, espressamente rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento delle zone concesse, dovesse essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via, non esclusa la inondazione, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione dei terreni.

Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nelle zone lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, dei terreni concessi, il concessionario sarà tenuto alla immediata riconsegna di tutto o parte dei terreni, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata ai terreni disponibili. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso il concessionario non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.

Il concessionario s'impegna per sé e per i suoi aventi causa, a risarcire sia il Consorzio sia terzi di qualsiasi danno venisse arrecato a persone e cose nell'esercizio della concessione medesima, assumendone la responsabilità sia civilmente che penalmente.

Nell'eventualità che il concessionario intenda rinunciare alla concessione, è tenuto a darne tempestivo avviso al Consorzio. La concessione si intende revocata ad ogni effetto soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante sopralluogo il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi a carico del concessionario. Qualora il concessionario rinunci alla concessione indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, egli è tenuto comunque al pagamento dell'intero canone per l'anno in corso.

E' Vietato :

- il pascolo del bestiame sulle sommità e scarpate arginali, nonché quello di condurlo al pascolo:
 - a) durante e nei cinque giorni successivi ad eventi piovosi verificatisi sulle zone di concessione;
 - b) nei cinque giorni successivi al transito di piene sul piano golenale;
- nel rispetto dell'art. 96 comma f) del R.D. 25.07.1904 n. 523, lo smovimento di terreno ad una distanza minore di 4,00 mt. dal piede delle arginature, dai cigli di sponda dell'alveo di magra e da tutte le pertinenze idrauliche del torrente Triolo;
- costruire rampe di accesso lungo le scarpate degli argini, ripari stabili, passerelle di fortuna, opere murarie o di sbarramento dei corsi d'acqua, o comunque variare lo stato dei luoghi; nel caso in cui per accedere alle aree concesse sia necessaria la realizzazione di rampe in terra, la realizzazione delle stesse è da intendersi come opere da sottoporre al Consorzio nelle modalità di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento e, a tal fine, le stesse sono sempre realizzate in equicorrente (rampe che scendono procedendo dalla sommità arginale al piano golenale nel verso della corrente idrica);
- effettuare il prelievo di acque dal torrente Triolo all'interno delle zone oggetto di concessione, tutte le opere necessarie all'installazione della motopompa e tubazioni irrigue che attraversano le golene e gli argini, devono essere previamente autorizzate dal Consorzio ai sensi del Regolamento;
- lo stazionamento di balle e rotoballe nelle aree concesse;



- sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, i terreni concessi, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

La presente concessione costituisce un tutt'uno inscindibile e, pertanto, l'inosservanza di anche una sola delle clausole contenute nel presente atto o Regolamento, comporterà l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 19 del Regolamento regionale 01.08.2013, n. 17.

Canone annuale (art. 9 del Regolamento)

Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi € **729,83** (settecentoventinove/83). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Cauzione (art. 16 del Regolamento)

Il concessionario ha prestato garanzia per l'osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto, mediante polizza assicurativa n. rilasciata in data da

Normativa di riferimento

La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 11.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione a cura del Consorzio ma a spese del concessionario.

Foggia.....2018.

Il Presidente
(Giuseppe De Filippo)

Per accettazione
(Nicola Luciani)